



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

Modena, 17/03/2021

Prot. 79795

### **IL SINDACO**

**Vista** la propria Ordinanza prot. 12009 del 19/01/2021 relativa alle misure antismog in vigore nel periodo 01/10/2020-30/04/2021;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria” con la quale la Regione Emilia-Romagna, preso atto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 contro la Repubblica italiana per la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10, al fine del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 fissato dalla normativa, dispone il proseguimento delle misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e l'adozione di disposizioni straordinarie rivolte in particolare ai Comuni delle zone definite “Pianura Ovest” e “Pianura Est” con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti;

**Considerato** che con la medesima DGR 189/2021 la Regione ha ritenuto inoltre opportuno:

1. sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riferito all'ISEE delle persone che possono usufruire della deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione, con il valore attualizzato di “19.000 €”;
2. prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
3. prevedere che la deroga di cui al precedente punto 2 sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
4. indicare nell'allegato 2 della DGR 189/2021 le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;

**Ritenuto** necessario modificare la propria Ordinanza prot. 12009 del 19/01/2021 relativa alle misure antismog in vigore nel periodo 01/10/2020-30/04/2021 per recepire le nuove disposizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021;



**Richiamati:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

**ORDINA**

**1. di modificare il punto 3.2 dell'Ordinanza prot. 12009 del 19/01/2021 come segue:**

"3.2 è vietato l'abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al successivo punto 4 della presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021."

**2. di sostituire il comma XIV del punto 7 dell'Ordinanza prot. 12009 del 19/01/2021 come segue:**

"XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo per ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione";

**3. di confermare in ogni sua altra parte l'Ordinanza prot. 12009 del 19/01/2021**



## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

**p. IL SINDACO**

**L'Assessora all'Ambiente**

Alessandra Filippi

